



Comune di Siena

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

del 29/11/2018 N° 440

OGGETTO: PALIO DEL 2 LUGLIO 2018 - PROCEDIMENTO A CARICO DELLA CONTRADA DELLA TARTUCA

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno ventinove del mese di Novembre dell'anno duemiladiciotto alle ore 17:30.

Nome	Presente	Assente
DE MOSSI LUIGI	X	
CORSI ANDREA	X	
MICHELOTTI FRANCESCO	X	
APPOLLONI FRANCESCA	X	
PUGLIESE SARA	X	
SPORTELLI MASSIMO		X
BIONDI SANTI CLIO	X	
TIRELLI ALBERTO		X
BUZZICHELLI SILVIA	X	
FAZZI LUCIANO	X	

Totale presenti: 8

Presidente della seduta:
Partecipa Il Segretario Generale:

Avv. Luigi De Mossi
Dott. Michele Pinzuti

OGGETTO: Palio del 2 luglio 2018 – Procedimento a carico della Contrada della Tartuca

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- con atto n. 83, prot. n. 64423, del 6 agosto 2018, l'Assessore Delegato, in tal ruolo designato dal Decreto del Sindaco n. 3 del 5 luglio c.a., ha provveduto a proporre procedimento sanzionatorio come in oggetto specificato;
- detto atto fa parte integrale della presente deliberazione;
- lo stesso atto è stato notificato alla Contrada della Tartuca in data 6 agosto 2018;
- la Contrada della Tartuca ha ritenuto di avvalersi di quanto disposto dal co. 3 art. 98 presentando proprie memorie difensive in data 16 agosto 2018, prot. n. 66671;

Considerato che la Contrada della Tartuca (d'ora in avanti Tartuca) ha presentato una copiosa memoria, con numerosi allegati anche audio, a sostegno delle proprie tesi contro le proposte avanzate dall'Assessore Delegato (d'ora in avanti AD) e che si articola in due sezioni. Nella prima si concentra la difesa contro la proposta dell'AD di comminare due Palii di squalifica; nella seconda contro la proposta di una deplorazione;

Analizzato che:

- nella prima sezione viene evidenziato che:

- a) il proprio Capitano non ha mai dato istruzioni al fantino per impedire l'ingresso della rivale, limitando le indicazioni impartite, prima della corsa e durante le fasi della mossa, al solo controllo della stessa. A tal scopo vengono allegati ritagli di stampa, entrambi pubblicati in data 5 luglio, relativi alle interviste rilasciate dallo stesso Capitano e dal proprio fantino, e del quale viene allegata ulteriore intervista radiofonica del 4 luglio. Il proprio Capitano, come correttamente rilevato dai Deputati, ha indicato al fantino l'atteggiamento da tenere, non certo quello dell'occupazione del verrocchino;
- b) da questa documentazione deriva una diversa lettura di quella emersa negli atti ufficiali; in particolare si contestano le telefonate ed i messaggi ascritti al proprio Capitano dal Palco dei Giudici perché non esiste alcuna prova concreta;
- c) il ritardo della partenza non può essere stato determinato solo dal proprio fantino, ma da continui scambi di posizione tra i fantini di Nicchio e Valdimontone;
- d) il combinato dei punti a), b) e c) sopra descritti porta ed evidenzia, così come dimostrano le dichiarazioni sopra descritte (punto a) che non esiste alcuna indicazione del Capitano per impedire l'ingresso della rincorsa, ma solo generiche indicazioni rivolte per un'accurata attenzione alla rivale. La condotta, che è posta alla base della proposta di sanzione, è da "ascrivere a una autonoma iniziativa del fantino; ciò risulta pacificamente ... dalle pubbliche dichiarazioni rese ..." dallo stesso;
- e) la lunghezza della mossa, che ha costituito per l'AD il motivo fondamentale per la quantificazione della proposta dei Palii di squalifica, viene giustificata dal Mossiere, del quale la Tartuca riporta parte della propria Relazione, evidenziando il comportamento di altri fantini; a tal scopo viene prodotta in allegato la dichiarazione a stampa del fantino della Chiocciola;
- f) questo organo viene invitato a prendere visione dei filmati della terza e quarta prova per constatare "l'assoluta minimalità della condotta";
- g) sempre in riferimento alle dichiarazioni, di cui al punto a), viene contestata l'esclusione, da parte dell'AD, del comma 3 dell'art. 101, protesa ad attenuare la sanzione proposta;
- h) a detta della Tartuca è venuto a mancare il "rispetto del principio di individuazione delle situazioni sulla base dei precedenti" così come specificato dall'art. 99 bis del Regolamento;
- i) lo stesso art. 99 bis è stato ignorato dall'AD che doveva motivare l'eventuale discostamento, prima di proporre la squalifica per due Palii; proposta che viene definita illegittima, irragionevole, eccessiva e sproporzionata;

- l) l'applicazione delle sanzioni da parte dell'Amministrazione Comunale ha come riferimento basilare, sostiene la Tartuca, l'art. 99 bis; viene richiamato l'OdG del Magistrato delle Contrade del 30 maggio 2010 (prodotto in allegato dalla Contrada della Chiocciola e allegato alla Relazione dei Deputati della Festa sotto il numero 16) con il quale l'organismo delle 17 Contrade richiama la stessa Amministrazione Comunale ad un'applicazione coerente delle sanzioni disciplinari, con specifico riguardo al contesto dell'art. 99 bis, il cui criterio oggettivo è quello dei precedenti;
- m) per dimostrare l'illegittimità della proposta sanzionatoria, la sua irragionevolezza e sproporzione rispetto al passato, la Tartuca cita ed elenca una copiosa giurisprudenza paliesca che lega il periodo dal 17 agosto 1980 al 16 agosto 2017;
- n) tutto, per giungere alle conclusioni di evidenziare come l'attuale proposta di sanzione non abbia mai avuto riscontri nella giurisprudenza paliesca;
- o) inoltre, l'AD avrebbe dovuto motivare adeguatamente i motivi per discostarsi da tale indirizzo, in base al dettato dell'art. 99 bis;
- p) "non sembra argomento –sottolinea la Tartuca- valido, convincente, condivisibile e tantomeno giuridicamente apprezzabile quello riportato nella proposta di sanzione nei confronti della Nobile Contrada del Nicchio (ordinanza n. 81 del 2018, pag. 3)";
- q) viene nuovamente richiamato il documento del Magistrato delle Contrade, citato al punto l), per mettere in risalto che solo nel caso in questione si è applicata la sanzione dell'esclusione dal Palio, ma senza un coinvolgimento, la gradualità e la consapevolezza di tutti per modificare un atteggiamento più volte sanzionato in modo diverso;
- r) anche l'ammonizione del Sindaco del 1 luglio non può costituire una base su cui la proposta dell'AD possa poggiarsi, perché in quell'occasione lo stesso Sindaco non ha accennato a modifiche sul metro sanzionatorio fino ad allora usato;
- s) l'illegittimità e infondatezza della proposta di sanzione si basa sulla violazione, da parte dell'AD, del sistema sanzionatorio che si "regge sulla corretta e legittima applicazione sul meccanismo dei precedenti ... e sulla necessità di un adeguato preventivo preavviso alle Contrade dell'intenzione di modificare drasticamente il metro sanzionatorio";
- nella seconda sezione viene evidenziato che:
- a1) in base alla lettura data dall'AD dell'art. 101, la Tartuca sostiene che la condotta del proprio Capitano è già assorbita nella proposta di sanzione di due Palii, in qualunque modo si voglia interpretare il dettato dell'art. 101;
- b1) "la pluralità degli interessi –sostiene la Contrada- lesi col medesimo fatto ... non può dare ad una pluralità di infrazioni ... e di conseguenti diverse sanzioni, ma alla qualificazione ... di unica violazione, al massimo, connotata da un'aggravante";
- c1) per la "scarsa gravità e rilevanza del fatto" l'AD avrebbe dovuto proporre una censura.

Precisato che:

- Il compito dell'AD è vincolato da quanto stabilisce l'art. 92 del Regolamento del Palio; la sua azione si deve basare esclusivamente sui documenti prodotti ed elaborati dai Deputati della Festa e nient'altro;
- questo organo amministrativo ha la sola competenza di esaminare le memorie difensive, di trarre le proprie autonome conclusioni e di decidere se le proposte sanzionatorie avanzate dall'AD siano meritevoli di essere accolte alla luce di "eventuali allegazioni probatorie di qualsiasi genere", come recita il co. 3 dell'art. 92, ma senza avere il potere di svolgere autonome indagini e avendo l'obbligo di consultare solo gli atti ufficiali che formano il presente procedimento sanzionatorio;

Analizzata, nei punti sopra menzionati, la memoria della Tartuca, questo organo amministrativo è giunto alle seguenti valutazioni:

- 1) in considerazione che in alcune memorie, tra le quali quella attualmente all'esame, si fa esplicito richiamo all'art. 99bis ed alla mancanza, da parte dell'AD, di eventuali

motivazioni per giustificare il discostamento da precedenti atti sanzionatori per similari situazioni, questo organo amministrativo si trova nella condizione di chiarire il proprio pensiero. Occorre preliminarmente evidenziare che:

a) non spetta all'AD stabilire, come sollecitato anche nella presente memoria, preventive letture delle norme del Regolamento del Palio (d'ora in avanti Regolamento) prima che si sia verificata l'infrazione, o ritenuta tale;

b) il ruolo dell'AD, così come ben chiarito dall'art. 92, è solo quello di proporre sanzioni allorché evidenzia, e motiva, irregolarità alle norme regolamentari. Non può che agire nei limiti consentiti, dovendo analizzare solo la Relazione dei Deputati della Festa, che comprende, come noto, tutti gli atti ufficiali;

c) viene meno, di conseguenza, ogni attacco e/o polemica di parte nei confronti della figura dell'AD, al quale il Regolamento non consente ulteriori manovre, né tantomeno di indicare precise decisioni prima che l'infrazione regolamentare si ponga in essere;

d) la c.d. "giurisprudenza paliesca" viene consolidata dalle letture e dalle applicazioni delle sanzioni ogni qualvolta la figura dell'AD viene chiamata a svolgere il suo ruolo;

e) è evidente la difformità di sanzioni tra un modo e l'altro di leggere le norme infrante, norme che, si noti bene, risultano essere sempre le stesse da decenni e decenni, per cui risulta condivisibile il fatto che si focalizzi l'attenzione su presunte difformità di giudizio;

f) se nel passato si sono usati metri diversi per una stessa analoga infrazione, questo non giustifica il continuare su una linea che ha prodotto, specialmente nel recentissimo passato, una continua polemica sull'operato dell'intera Amministrazione Comunale;

g) gli effetti dell'art. 99 bis non possono che consolidarsi il prossimo anno, allorché l'AD, prima, e questo organo amministrativo, dopo, avranno la possibilità di stabilire eventuali discostamenti sanzionatori per situazioni considerate similari. Evidente che ogni Palio risulti, nella chiave di lettura, diverso dal precedente, ma non per questo dovrà venir meno la coerenza sanzionatoria;

h) i precedenti sanzionatori a cui hanno costantemente fatto riferimento in modo legittimo Contrade e/o fantini, nelle loro memorie presentate all'AD ed a questo organo amministrativo, non sono stati esaminati perché riferiti a periodi palieschi lontani dagli attuali, e in alcuni casi anche contraddittori nel recentissimo passato. Giova ricordare come l'AD abbia evidenziato (cfr. per tutti l'Ordinanza n. 81 del 6 agosto 2018) al riguardo il suo pensiero circa i precedenti sanzionatori. E' meritevole riproporre le sue parole, che vengono fatte proprie anche da questo organo amministrativo: "i) l'insediamento di una nuova struttura amministrativa nella città di Siena implica una revisione totale del modo di valutare le circostanze relative all'applicazione della c.d. "giustizia paliesca" e dei relativi tempi attuativi; ii) non disconoscendo a priori il passato amministrativo, più o meno recente, appare inequivocabile che l'attuale struttura amministrativa, per tutto il mandato elettorale, possa stabilire, libera da ogni precedente condizionamento sanzionatorio, la sua linea nel trattare argomentazioni sottoposte alla "giustizia paliesca"; iii) ne deriva la necessità di creare una vera e propria giurisprudenza con basi nuove e con il fine di trovare, nella futura linea di condotta, una uniformità di giudizio sanzionatorio, pur essendo la natura paliesco-disciplinare ostica nel presentare elementi di condotta perfettamente uguali gli uni con gli altri; iv) pur con i necessari distinguo, è parere dello stesso l'applicazione motivata delle proposte sanzionatorie caso per caso, ma collegate tra loro dalla necessaria esigenza, più volte avanzata dall'intero mondo contraddaiolo, di una coerenza basilare";

i) risulta così chiarito come l'art. 99 bis non abbia richiesto per la corrente annata paliesca la sua applicazione, come, al contrario, in più occasioni richiesto da parte di Contrade e/o fantini.

2) in via preliminare va ancora evidenziato che l'AD, nella sua valutazione dei fatti, si è dovuto attenere solo alla Relazione dei Deputati della Festa e degli allegati in essa contenuti; tra questi non faceva parte il filmato ufficiale edito dal Consorzio di Tutela del Palio di Siena (d'ora in avanti filmato), acquisito da questo organo amministrativo da altre memorie di Contrade e/o fantini del Palio in esame;

3) in merito alla proposta di sanzione avanzata dall'AD nel comminare la squalifica per due (2) Palii per diretta responsabilità del comportamento reiterato del proprio fantino durante le fasi della mossa, si ritiene di doverla accogliere in quanto le deduzioni della Tartuca consistono sostanzialmente in una ricostruzione diversa ed alternativa da quella che appare negli atti ufficiali, ciò non è consentito;

4) Sui punti a-d) sopra esposti, questo organo, constatato che si tratta di private ed ovvie interpretazioni degli eventi, deve provvedere a specifiche analisi, in quanto:

i) i ritagli di stampa, relativi alle dichiarazioni rese dal proprio Capitano e dal proprio fantino, integrate per quest'ultimo da documentazione audio, non rappresentano prove che possano influire sull'analisi complessiva della proposta sanzionatoria. Si tratta, in sostanza, di dichiarazioni di parte, effettuate, come suol dirsi, "a caldo" e non presentano adeguato spunto su cui basare eventuale, ed improbabile, fonte da cui attingere. Logico considerare che si tratta solo di interviste rilasciate con lo scopo di disegnare una realtà dei fatti, che gli atti ufficiali e, in particolare, il filmato ufficiale a cura del Consorzio di Tutela del Palio (d'ora in avanti filmato) non condividono. Non basta la semplice dichiarazione, come risulta dai ritagli stampa, per arginare le evidenti infrazioni commesse dal Capitano e dal fantino della Tartuca, come in seguito verrà ampiamente dimostrato. E' opportuno riscontrare come la Tartuca, nella sua memoria presentata in virtù del co. 3 dell'art. 97, e facente parte come allegato n. 17 della Relazione dei Deputati della Festa, abbia sì fatto menzione delle interviste di cui si tratta, tracciando però brevissimi riassunti e non producendo alcun allegato. Tant'è che l'AD, il quale deve attenersi solo alla documentazione ufficiale, ha correttamente analizzato il riferimento ivi contenuto e non lo ha vagliato perché ritenuto "senza valutazioni a discarico". In verità considerare le interviste di parte come prove a discarico, appare atteggiamento superficiale e, soprattutto, non in grado di alterare un quadro ben definito negli atti e nella visione del filmato, quest'ultimo non in possesso dell'AD;

ii) viene di conseguenza a mancare ogni tentativo di attenuare precise responsabilità, sia in merito alle disposizioni e ordini impartiti dal Capitano della Tartuca, sia in merito all'atteggiamento deliberato messo in atto dal fantino della stessa;

iii) merita ancora segnalare che la Tartuca ammette, in modo esplicito, che il proprio Capitano ha impartito ordini e disposizioni al proprio fantino, infrangendo le norme regolamentari come più avanti verrà analizzato.

5) sul punto e) le osservazioni della Tartuca non permettono analisi a proprio discarico, in quanto:

i) la documentazione ufficiale, e la visione completa del filmato, delineano una situazione tale da accertare la reale consistenza delle varie della mossa, ben analizzate dall'AD. La lunghezza della mossa è riferibile principalmente al volontario abbandono del fantino della Tartuca del suo posto, per andare ad occupare posizioni in aperto contrasto con il dettato regolamentare;

ii) la dichiarazione del fantino delle Contrada della Chiocciola, allegata alla memoria della Tartuca, non aggiunge valore all'analisi, trattandosi di dichiarazioni prive di fornire analisi alternative; vale del resto quanto esposto in precedenza, in merito alle dichiarazioni fornite alla stampa.

6) sul punto f) l'invito di visionare i filmati della terza e quarta prova è stato evaso, ma occorre puntualizzare che:

i) la ricostruzione effettuata dall'AD risulta perfetta, in quanto la visione del filmato della terza prova conferma la volontà del fantino della Tartuca di cambiare volontariamente posto per andare ad affiancarsi alla Contrada della Chiocciola;

ii) anche la visione del filmato della quarta prova, infine, mostra la validità dei riferimenti effettuati dai Deputati della Festa e di cui l'AD ha correttamente fatto emergere le proprie risultanze, che risultano condivisibili;

7) sul punto g) la ricostruzione dell'AD, tesa ad escludere ogni intervento del co. 3 dell'art. 101, risulta, alla luce dell'ampia ricostruzione, perfetta e condivisibile, in quanto il Capitano della Tartuca ha "ripetutamente impartito ordini al proprio fantino", così come la stessa Contrada afferma in modo chiaro (cfr. punto a) precedentemente riportato).

8) sui punti h) e i) si rimanda a quanto, in questo esame, esposto in merito all'interpretazione dell'art. 99 bis (cfr. punto 1);

9) sui punti l) e q) il richiamo all'OdG, emesso dal Magistrato delle Contrade il 30 maggio 2010, impone a questo organo amministrativo specifiche analisi, in quanto:

i) ciò che evidenziato l'AD è condivisibile;

ii) il documento, apprezzabile e ben delineato, è sì rivolto all'Amministrazione Comunale, ma va ad analizzare un momento particolare relativo alla c.d. "giustizia paliesca" di ben otto anni fa;

iii) l'OdG di cui si tratta, e come si rileva dalla stessa premessa, era forse reso necessario per invitare l'Amministrazione Comunale del periodo ad un'attenta e scrupolosa osservanza del dettato regolamentare. Non va disattesa la richiesta contenuta nell'OdG affinché le "motivazioni dovrebbero essere maggiormente dettagliate", come sta avvenendo in questa fase amministrativa, sia da parte dell'AD che del presente organo amministrativo;

iv) la c.d. "giurisprudenza paliesca" e gli scostamenti da "comportamenti consolidati e tollerati nel tempo, anche se in contrasto con il Regolamento" (così l'OdG citato) possono trovare spazio solo allorché l'attuale struttura amministrativa sarà chiamata, nel futuro e non certo nell'attuale presente, a valutare le infrazioni regolamentari, così come ampiamente descritto nel punto 1) del presente procedimento sanzionatorio;

v) sempre cogliendo l'invito contenuto nell'OdG, preme evidenziare come nel 2010 si sia richiesto esplicitamente che "sarebbe opportuno sanzionare con sistematicità il fantino che, oltre a ritardare la rincorsa con un continuo movimento tra i canapi, arriva ad ostacolare direttamente la rincorsa medesima". Si tratta dell'esame attuale, dove il fantino della Tartuca ha commesso quelle infrazioni che otto anni fa hanno sollecitato il Magistrato delle Contrade a stilare l'OdG richiamato nelle presenti memorie dalla Tartuca.

10) sui punti m) e n) quanto evidenziato nel punto precedente riguarda anche l'analisi dell'attuale. Occorre nuovamente soffermarsi sul fatto che i precedenti sanzionatori citati dalla Tartuca non possono trovare accoglimento, perché:

i) oltre alle precedenti analisi di questo organo amministrativo, in merito sia all'applicazione dell'art. 99 bis, sia ai precedenti sanzionatori, l'analisi delle delibere citate non permette paragoni con quella in essere;

ii) il presente procedimento sanzionatorio si fonda su un'analisi ben curata dall'AD e dai Deputati della Festa, in cui, oltre ad essere evidenziata la condotta arbitraria del fantino della Tartuca, c'è anche quella dello stesso Capitano;

iii) motivo sufficiente, oltre a quello che la nuova "giurisprudenza paliesca" non è tenuta a ripercorrere le situazioni del passato, per valutare gli episodi oggetto del presente provvedimento sanzionatorio, in maniera del tutto inedita.

11) sul punto o) si rimanda a quanto evidenziato e motivato sul punto 8;

12) sul punto p) valgono le considerazioni già emesse in precedenza, ma è opportuno evidenziare che:

i) la Tartuca riporta solo parzialmente il concetto dell'AD, condiviso da questo organo amministrativo, così come riportato nell'ordinanza n. 81 del 6 agosto c.a.;

ii) il concetto si riallaccia alla perfezione con quanto esposto in merito alla presunta mancata applicazione dell'art. 99 bis;

iii) le decisioni assunte in merito alle valutazioni del passato sono, contrariamente a quanto sostenuto dalla Tartuca, valide, condivisibili, convincenti e legittime sotto il profilo giuridico-paliesco;

13) sul punto r) le osservazioni della Tartuca non risultano accoglibili, perché:

i) gli avvertimenti del Sig. Sindaco, al termine della quarta prova, costituiscono elemento fondamentale per avvertire le due Contrade rivali di quanta attenzione sarebbe stata loro riservata in base al dettato dell'art. 101;

ii) si è trattato di avvertimenti su probabili condotte, poi verificatesi il giorno del Palio, e non poteva, il Sig. Sindaco, prevenire comportamenti non ancora messi in atto;

iii) ne deriva di conseguenza che il Sig. Sindaco non avrebbe mai potuto segnalare discostamenti sanzionatori su eventi non ancora posti in essere;

iv) gli avvertimenti nel ricorrere a quanto prescrive l'art. 101 sono andati disattesi.

14) sul punto s) ciò che viene proposto si pone in contrasto con quanto finora esposto, in quanto:

i) la proposta sanzionatoria dell'AD è del tutto legittima, fondata ed ampiamente motivata, pur non avendo a disposizione, come già evidenziato, il filmato ufficiale;

ii) è vero che il sistema sanzionatorio si regga sulla "corretta e legittima applicazione ... dei precedenti", ma è altrettanto vero che la correttezza e la legittima applicazione delle proposte di sanzione, in merito alle infrazioni commesse, è stata ampiamente valutata e documentata dall'AD;

iii) non è ritenuta valida l'eccezione che riguarda il mancato e adeguato preavviso dell'intenzione di modificare il metro sanzionatorio, poiché le norme del Regolamento violate sono chiare, come chiare sono le sanzioni ivi contenute, opportunamente specificato al punto 1), cui si rimanda;

15) in merito alla proposta di sanzione avanzata dall'AD nel comminare una (1) deplorazione per diretta responsabilità del comportamento del proprio Capitano, si ritiene di doverla accogliere in quanto le deduzioni della Tartuca consistono sostanzialmente in una ricostruzione diversa ed alternativa da quella che appare negli atti ufficiali, ciò non è consentito;

16) Sui punti a1-c1) le osservazioni della Tartuca vanno respinte, perché:

i) non è vero che il comportamento del proprio Capitano sia già assorbito nella proposta di squalifica in base all'art. 101;

ii) infatti, la proposta di deplorazione, avanzata dall'AD, per il comportamento tenuto sul Palco dei Giudici dal proprio Capitano, si base sull'infrazione di quanto previsto dall'art. 87, che richiama il dettato dell'art. 63, co. 2;

iii) il comportamento del Capitano della Tartuca è stato continuo in svariate occasioni, tanto da costringere ad un intervento diretto il Sig. Sindaco;

iv) non è pertanto vero che ci si trovi di fronte a "pluralità di interessi", poiché le proposte di sanzione sono diverse: la prima per responsabilità diretta a seguito degli ordini impartiti al fantino; la seconda per infrazione al dettato regolamentare che vieta contatti per impartire ordini e/o disposizioni ai fantini una volta usciti dall'Entrone;

v) il comportamento del Capitano non è di "scarsa rilevanza"; tutt'altro.

Concludendo:

visti gli artt. 97 e 98 del Regolamento del Palio;

acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, primo comma del d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma del d. lgs. N. 267/2000;

Con votazione unanime;

DELIBERA

- 1) di far propria la proposta formulata dall'Assessore Delegato, di cui in premessa ed a cui si rimanda con valore integrante e sostanziale;
- 2) di sanzionare con **due (2) Pali di squalifica**, e dalle relative prove, dai prossimi Pali in cui la Contrada della Tartuca avrà diritto a partecipare, ai sensi dell'art. 97 punto c) per il reiterato atteggiamento tenuto tra i canapi del proprio fantino in base al comma 2 dell'art. 101;
- 3) di sanzionare con **una (1) deplorazione** la Contrada della Tartuca, ai sensi dell'art. 97 punto b), per la violazione dell'art. 87, che richiama il co. 2 dell'art. 63, da parte del proprio Capitano con continuità in più occasioni;
- 4) di notificare la presente deliberazione alla Contrada della Tartuca ai sensi dell'art. 98 co. 5 del Regolamento del Palio
- 5) di adempiere a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 98;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

Fatto verbale e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

IL SINDACO
Avv. Luigi De Mossi
